

I.C. ESTI "SANTA MARIA BAMBINA"
BRESCIA

**CRITERI D'ISTITUTO
PER L'ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE**

A.S. 2020 - 21

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 2
3.	AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE	pag. 3
4.	VOTO DI AMMISSIONE	pag. 4
5.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME A.S. 2020-2021	pag. 6
6.	ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI	pag. 8
7.	PROVE INVALSI	pag. 11
8.	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE	pag. 11
9.	EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA	pag. 12



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 "SANTA MARIA BAMBINA"

Via A. Del Verrocchio, 328, 25124 BRESCIA - Tel. 0302306867 Fax 0302306462

C.M.: BSIC878006 - C. F.: 98093050171- IBAN: IT15L0569611200000015907X93 - C.U. UFL3AK – iPA: istsc_bsic878006PEO:
bsic878006@istruzione.it PEC: bsic878006@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutocomprensivoest1.edu.it

1. PREMESSA

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione, anche in funzione orientativa tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. (art. 1 DM 741/2017)

SINTESI PROCEDURE E ADEMPIMENTI A.S. 2020-2021

Questi, in sintesi, le procedure e gli adempimenti che condurranno all'esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni:

- assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il **7 maggio 2021**;
- supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere;
- trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli studenti entro il **7 giugno 2021**;
- scrutinio finale per delibera ammissione all'esame e attribuzione relativo voto in decimi;
- calendario d'esame predisposto e comunicato al collegio docenti dal dirigente scolastico;
- insediamento della commissione d'esame;
- svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato tra il termine delle lezioni e il **30 giugno 2021**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica;
- valutazione finale.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La sottoelencata normativa costituisce, salvo modifiche ed integrazioni, il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione:

1. Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*;
2. Legge 13 luglio 2015, n. 107: *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
3. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato"*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
4. D.M. 3 ottobre 2017, n. 741: *"Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione"*;

5. D.M. 3 ottobre 2017, n. 742: *“Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado”*;
6. Circolare MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865: *“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”*;
7. Nota MIUR n. 4537 del 16 marzo 2018;
8. Nota MIUR 9 maggio 2018, n. 7885: *“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti”*;
9. l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, il quale prevede che *“in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica...con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”*;
10. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, e, in particolare, l'articolo 1;
11. Decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante *“Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”*;
12. Decreto del Ministro dell'istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”*;
13. Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante *“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”*.

3. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE (artt. 6, 7 D.lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017)

Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione gli alunni che presentano i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- avere raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento;
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

* CRITERI DI DEROGA

Le deroghe possono essere concesse, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. La C.M. 4 marzo 2011 n. 20, fatta salva l'autonomia delle singole scuole, ai fini delle suddette deroghe individua le seguenti casistiche apprezzabili:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. La nota M.I.U.R. 30625 del 6.11.2019 invita i collegi a tenere altresì conto della ulteriore fattispecie individuabile come:

- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Il Collegio docenti dell'I.C. Est 1 ha deliberato pertanto di far proprie le suddette possibilità di deroga a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. ([circ. N.153 1920](#))

4. VOTO DI AMMISSIONE (articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017)

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. *“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del **percorso scolastico triennale** da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso **in decimi**. senza utilizzare frazioni decimali”.*

Il voto di ammissione contribuirà per il **50%** ai fini del calcolo della media nella determinazione del voto finale. (art. 8, comma 7 D.L.62/2017)

Tale voto è formulato, con il contributo di tutte le discipline compresa religione e alternativa, secondo i seguenti criteri:

1. è il frutto della **media aritmetica ponderata** delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;

L'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative e il comportamento sono esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

2. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
3. nel caso di alunni N.A.I. o di alunni per i quali non fosse possibile recuperare le valutazioni finali degli anni precedenti il voto di ammissione sarà formulato tenendo in considerazione le valutazioni dell'anno in corso;

Il voto risultante dalla media dei voti delle singole discipline **potrà essere incrementato fino ad un massimo di cinque decimi di punto** in ragione del conseguimento di uno o più dei seguenti risultati:

- costanza o miglioramento nell'impegno e nei risultati nel corso del triennio;
- partecipazione attiva e proficua ad attività extra curricolari di ampliamento dell'offerta formativa, di potenziamento o di recupero;
- risultati di eccellenza in attività scolastiche extracurricolari o extra scolastiche;
- particolari meriti nel comportamento, nell'assunzione di responsabilità, nella cooperazione con coetanei e adulti.”

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo il C.d.C rileva:

- il profitto scolastico risultante dalle valutazioni del biennio precedente qualificandone la costante eccellenza o il significativo progresso rispetto alle condizioni di partenza;
- gli elementi valutativi portati da docenti di attività di recupero, di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa come previsto dall'art. 2 comma 3 del D. Lgs 67/2017;
- documenti, attestati, premi che certifichino i risultati di eccellenza conseguiti dall'alunno in attività scolastiche extracurricolari o extrascolastiche;
- note di merito, riconoscimenti, informazioni verificabili che attestino particolari meriti nel comportamento, nell'assunzione di responsabilità, nella cooperazione con coetanei e adulti che si sono esplicitate nel contesto scolastico o nel contesto familiare e sociale di appartenenza.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, in conformità con il voto di ammissione determinato con i criteri di cui sopra, formulerà i **giudizi**, secondo i descrittori allegati al PTOF dell'istituto e sperimentati negli anni precedenti, tenendo conto:

- dei processi per lo sviluppo sociale e personale (atteggiamenti assunti nell'esercizio di cittadinanza attiva, impegno, partecipazione, autonomia, relazioni);
- dei processi per lo sviluppo culturale (padronanza delle conoscenze e abilità) dell'alunno/a.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", ovvero "Non ammesso" in caso di non ammissione all'esame. I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro elettronico.

Il consiglio di classe, può deliberare a maggioranza di ammettere l'alunno all'esame di Stato anche in caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) ed in tal caso il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, come indicato nella [nota ministeriale n. 1865/2017](#). Tale concetto è ribadito anche all'interno del PTOF d'istituto che esplicita che l'alunno è ammesso all'esame in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline o, qualora presenti insufficienze in una o più discipline se: "- si ritiene che possa affrontare con risultati accettabili buona parte delle prove d'esame - il comportamento e il livello di maturazione globale dell'alunno, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi in alcune discipline, sia in linea con l'età e se l'alunno dimostra di aver raggiunto i livelli essenziali nelle competenze di cittadinanza."

Come previsto dalla stessa nota, pure in presenza di tutti i requisiti indicati sopra ai numeri 1, 2 e 3, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può anche deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame.

Il Consiglio di classe che decide di **non ammettere l'alunna o l'alunno** dovrà, tramite un giudizio da riportare sul verbale dello scrutinio, esplicitare i criteri di non ammissione che hanno portato a tale decisione nonostante le attività di recupero dimostratamente messe in atto nel corso dell'anno.

A tale riguardo, i criteri di non ammissione all'Esame di Stato, individuati in sede collegiale, che possono motivatamente determinare la non ammissione all'Esame di Stato, sono i seguenti:

- Livello di preparazione complessivo conseguito in termini di acquisizione di conoscenze/abilità/competenze di carattere gravemente frammentario e minimale degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione, e tale da essere fortemente pregiudizievole e presumibilmente non recuperabile rispetto al successo formativo nel grado successivo di istruzione.
- Mancata frequenza o frequenza gravemente infruttuosa dei corsi di recupero o potenziamento in orario curricolare o extracurricolare organizzati dalla scuola, che ha avuto come esito la permanenza di gravi lacune conoscitive e di competenza ed il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.
- Mancanza di un metodo di studio adeguato, eventualmente anche a causa della frequenza non costante, che ha avuto come esito la permanenza di gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze acquisite, ed il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Tali criteri dovranno essere comunque considerati in modo non rigido e nel loro complesso dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME A.S. 2020-2021 (artt.2,3 O.M.52, 3 marzo 2021)

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede una sola prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna/alunno dal Consiglio di Classe entro il **7 maggio 2021**, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione**, di **risoluzione di problemi**, di **pensiero critico e riflessivo**, nonché sul livello di padronanza delle **competenze di educazione civica**.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Sono state individuate dai consigli di classe le seguenti macroaree da cui trarre spunto per la preparazione dell'elaborato:

a) **Diritti e doveri** b) **Io e l'altro** c) **Viaggio** d) **Guerra e pace** e) **Conflitti** f) **Comunicazione e Cittadinanza Digitale** g) **Cambiamenti** h) **Libertà e oppressione** i) **Povertà e ricchezza** j) **Natura e ambiente** k) **Ragione e sentimento** l) **Risorse e progresso**.

L'elaborato:

- Dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
- Dovrà essere trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.
- La tematica dell'elaborato sarà individuata per ciascun alunno.
- Dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di **testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica** e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
- I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Al fine di valutare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza della lingua italiana, logico matematiche e nelle lingue straniere, i docenti delle discipline coinvolte proveranno ad individuare con gli alunni i contenuti, ove possibile in correlazione con l'elaborato assegnato, affinché possano essere compiutamente espresse e valutate nel corso del colloquio d'esame.

Condizione dell'esame:

- La durata del colloquio ad alunno è di almeno mezz'ora salvo situazioni specifiche che richiedano tempi più lunghi;
- l'alunno presenterà il proprio elaborato con i mezzi e nelle modalità prescelte;
- i docenti potranno interloquire, chiedere precisazioni o approfondimenti inerenti al contenuto della presentazione;
- riguardo alla valutazione delle competenze della lingua italiana, logico matematiche e delle lingue straniere si valuteranno contenuti concordati con l'alunno nel corso della preparazione dell'esame.

Se in fase di colloquio alcuni aspetti non verranno trattati, il docente di riferimento farà delle domande per poter ACCERTARE il livello di padronanza dei TRAGUARDI di COMPETENZE (non dei contenuti) delle discipline sopra citate.

Resta sempre possibile, nel corso del colloquio, sviluppare con l'alunno una riflessione critica sul proprio percorso scolastico o sollecitare considerazioni personali che offrano l'opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione anche e soprattutto in ordine alle competenze di cittadinanza acquisite.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 riordina la disciplina in materia di valutazione degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge n. 104/92.

Per gli **alunni con disabilità**, in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, all'assegnazione dell'elaborato e alla conduzione del colloquio orale si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe che contiene tutti gli elementi utili e che esplicita il percorso realizzato previsto dal P.E.I., predisponendo prove d'esame idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, Art. 318 (D.lgs. 297/94). In base a quanto previsto dal D.M. n. 741/2017, all'art.5 comma 8 *"la Commissione d'esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per i candidati certificati ai sensi della legge 104/1992..."* e, come previsto dall'art.11 commi 5-6-7- 8 del decreto legislativo n.62/2017, la stessa individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: calendario del colloquio, criteri di valutazione delle prove, uso di strumenti di supporto, presenza di figure professionali quali facilitatori della comunicazione e/o assistenti educatori.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. Il consiglio di classe suggerirà la forma di elaborato più idonea all'alunno interessato, secondo il percorso seguito dallo stesso in base al P.D.P. e suggerirà se coinvolgere nello stesso una o più discipline.

La prova orale accerta gli obiettivi prefissati nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nel piano personalizzato.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Per tali alunni formalmente individuati dal consiglio di classe per le difficoltà di apprendimento determinate da situazioni di svantaggio sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse, situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), si terrà conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe.


Per gli **alunni stranieri**, con particolare riguardo per i N.A.I. (neoarrivati in Italia), si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale. Come indicato nella Circolare ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007, *"Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana"*, si raccomanda pertanto che le Commissioni considerino *"la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedano ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che si tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta."* Tali indicazioni sono state confermate poi nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri MIUR del febbraio 2014.

Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d'esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

6. ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI


La valutazione dell'esame di Stato contribuirà per il **50%** ai fini del calcolo della media nella determinazione del voto finale. (art. 8, comma 7 D.L.62/2017)

Valutazione conclusiva del primo ciclo d'istruzione



La valutazione dell'esame di Stato è il frutto della **media aritmetica ponderata** delle valutazioni in decimi ottenute dall'allievo nella discussione dell'elaborato, la cui tematica è assegnata dal Consiglio di Classe, e nel colloquio orale che punterà ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza logico - matematiche, della lingua italiana e delle lingue straniere; secondo la seguente incidenza:

- discussione dell'elaborato 70%;
- competenze lingua italiana 10%;
- competenze logico matematiche 10%;
- competenze nelle lingue straniere 10%.



La **valutazione della discussione dell'elaborato**, prodotto dall'alunno su tema assegnato e concordato con il consiglio di classe, e **del colloquio orale** è effettuata considerando i criteri e i livelli descritti nella tabella di seguito riportata.

La **VALUTAZIONE FINALE** è data dalla somma dei singoli punteggi moltiplicati per il peso assegnato. Il punteggio va poi arrotondato all'unità' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

INDICATORI	LIVELLI	DESCRITTORI	PUNTI	PESO	VOTO
Pensiero critico e riflessivo Originalità e rielaborazione dei contenuti	non acquisito	I contenuti sono stati affrontati con un approccio del tutto inadeguato e non sono stati rielaborati.	1	*0.7	
	base	I contenuti sono stati affrontati con un approccio superficiale e sono stati rielaborati e trattati in modo approssimativo.	1,5		
	intermedio	I contenuti sono stati affrontati con un approccio compilativo e sono stati rielaborati e trattati in modo adeguato.	2		
	avanzato	I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale e originale e sono stati rielaborati e trattati in modo approfondito.	2,5		
Risoluzione dei problemi Coerenza con il tema assegnato	non acquisito	In base all'assegnazione della tematica, l'alunno si è riferito a esperienze o contenuti effettuando i necessari collegamenti in modo insufficiente. Sono stati utilizzati materiali e informazioni non coerenti con il tema scelto.	1	*0.7	
	base	In base all'assegnazione della tematica, l'alunno si è riferito a esperienze o contenuti effettuando i necessari collegamenti in modo accettabile. Sono stati utilizzati materiali e informazioni non sempre coerenti con il tema scelto.	1,5		
	intermedio	In base all'assegnazione della tematica, l'alunno si è riferito a esperienze o contenuti effettuando i necessari collegamenti in modo soddisfacente. Sono stati utilizzati materiali e informazioni in genere coerenti con il tema scelto.	2		
	avanzato	In base all'assegnazione della tematica, l'alunno si è riferito a esperienze o contenuti effettuando i necessari collegamenti in modo completo. Sono stati utilizzati materiali e informazioni coerenti e appropriati al tema scelto.	2,5		
Capacità di argomentazione Chiarezza espositiva e competenze comunicative	non acquisito	L'alunno ha presentato il proprio elaborato e ha motivato le scelte in modo frammentario, sostenendo la presentazione con difficoltà e in modo poco consapevole.	1	*0.7	
	base	L'alunno ha presentato il proprio elaborato e ha motivato le scelte in modo piuttosto incerto, sostenendo la presentazione con accettabile controllo e concentrazione.	1,5		
	intermedio	L'alunno ha presentato il proprio elaborato e ha motivato le scelte in modo adeguata, sostenendo la presentazione con adeguato controllo delle proprie espressioni.	2		
	avanzato	L'alunno ha presentato il proprio elaborato e ha motivato le scelte in modo brillante e consapevole, sostenendo la presentazione con ordine, concentrazione e precisione.	2,5		
Padronanza competenze di educazione civica	non acquisito	L'alunno individua e riconosce nei saperi disciplinari ed extra disciplinari i valori propri dei tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) effettuando collegamenti con i temi trattati in modo episodico, inadeguata riflessione sulle esperienze personali.	1	*0.7	
	base	L'alunno individua e riconosce nei saperi disciplinari ed extra disciplinari i valori propri dei tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) effettuando collegamenti tra i temi trattati nei casi più semplici, limitate riflessioni su esperienze personali.	1,5		

	intermedio	L'alunno individua e riconosce nei saperi disciplinari ed extra disciplinari i valori propri dei tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) effettuando in autonomia i collegamenti ai temi trattati e alle proprie esperienze.	2		
	avanzato	L'alunno individua e riconosce nei saperi disciplinari ed extra disciplinari i valori propri dei tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) effettuando collegamenti ai temi trattati e alle proprie esperienze con contributi personali e originali.	2,5		
TOTALE VALUTAZIONE DISCUSSIONE ELABORATO				_ / 7	
Padronanza competenze nella lingua italiana Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento alla lingua italiana	non acquisito	Si è espresso usando una forma e un linguaggio non corretto. Gli argomenti sono stati organizzati e rappresentati in modo formalmente inconsistente.	2,5	*0.1	
	base	Si è espresso usando una forma e un linguaggio abbastanza corretto. Gli argomenti sono stati organizzati e rappresentati in modo formalmente elementare.	5		
	intermedio	Si è espresso usando una forma e un linguaggio corretto. Gli argomenti sono stati organizzati e rappresentati in modo formalmente efficace.	7,5		
	avanzato	Si è espresso usando una forma e un linguaggio corretto ed evoluto. Gli argomenti sono stati organizzati e rappresentati in modo formalmente creativo.	10		
Padronanza competenze logico matematiche	non acquisito	È in grado di mostrare abilità logico matematiche con difficoltà e in modo stentato.	2,5	*0.1	
	base	È in grado di mostrare abilità logico matematiche istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.	5		
	intermedio	È in grado di mostrare abilità logico matematiche collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata.	7,5		
	avanzato	È in grado di mostrare abilità logico matematiche collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.	10		
Padronanza competenze nelle lingue straniere Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento all'uso delle lingue straniere	non acquisito	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.	2,5	*0.1	
	base	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.	5		
	intermedio	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato.	7,5		
	avanzato	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.	10		
TOTALE VALUTAZIONE PADRONANZA DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA				_ / 3	
VALUTAZIONE FINALE				_ / 10	

Alla valutazione derivante dalla media aritmetica ponderata del colloquio d'esame è **possibile aggiungere un bonus di cinque decimi di punto** in relazione all'effettiva e coerente espressione delle potenzialità dell'alunno nella produzione e presentazione dell'elaborato e nella conduzione del colloquio, caratterizzati da contributi personali e originali.

Espressione delle potenzialità	bonus
coerente	0
ottima	0,5

Alunno che non consegna l'elaborato in tempo (7 giugno) e/o comunque prima della prova d'Esame.

La consegna dell'elaborato **NON** è requisito per l'ammissione, quindi in sede di scrutinio NON bisogna tenere conto dell'eventuale mancata consegna.

In sede d'esame, al candidato verrà comunque richiesto, come partenza della prova d'esame, di sviluppare la tematica a lui assegnata. È comunque opportuno che i docenti sollecitino la consegna dell'elaborato e in caso di eventuali alunni ritardatari, venga inviata comunicazione formale alle famiglie.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione finale del colloquio orale. L'esame si intende superato se il candidato consegue una **votazione complessiva di almeno sei decimi**.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, sarà pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

7. PROVE INVALSI (art.7 del Dlgs 62/2017, art.6 O.M.52, 3 marzo 2021)

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (**Prove Invalsi**) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

8. CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE (Dlgs n. 62/ 2017, DM 742/2017)

Il decreto legislativo 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certificazione delle competenze.

La certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, è redatta dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Il consiglio di classe, al fine suddetto ovvero ai fini della certificazione delle competenze, utilizza il modello nazionale adottato con il citato DM n. 742/2017, integrato, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate, da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi:

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;

2. un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, ripreso dal decreto interministeriale n. 182/2020, **per le alunne e gli alunni con disabilità certificata** prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

9. EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA (art.9 O.M.52, 3 marzo 2021)

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona:

- I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista nel caso in cui:

- le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
- Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gaetano Greco

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D.)